



REPUBBLICA DI SAN MARINO

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 5 giugno 2019:

LEGGE 6 GIUGNO 2019 n.96

ISTITUZIONE DELL'INSEGNAMENTO ETICA, CULTURA E SOCIETA'

Art. 1

(Attivazione dell'insegnamento "Etica, cultura e società")

1. A partire dall'anno scolastico 2019-2020 viene attivato nella Scuola Elementare e in tutti gli ordini scolastici di grado superiore l'insegnamento "Etica, cultura e società".
2. Agli studenti è consentito l'esercizio del diritto di avvalersi di tale insegnamento in alternativa a "Religione cattolica", nel rispetto della libertà di coscienza individuale e della responsabilità educativa dei genitori.

Art. 2

(Sperimentazione Indicazioni curriculari)

1. Viene demandato al Consiglio di Dipartimento Istruzione il compito di elaborare, entro l'anno scolastico 2018/2019 ed avvalendosi del contributo attivo di rappresentanti dei docenti dei vari ordini scolastici, una proposta di indicazioni curriculari dell'insegnamento "Etica, cultura e società".
2. Le indicazioni curriculari articoleranno traguardi di competenza ed obiettivi di apprendimento finalizzati in particolare:
 - all'approfondimento, attraverso il confronto e il dialogo interculturale, dei valori fondamentali dell'esperienza umana e della convivenza civile;
 - alla costruzione del senso di legalità e allo sviluppo di un'etica della responsabilità;
 - alla maturazione della consapevolezza che le persone umane hanno diritti riconosciuti da documenti nazionali ed internazionali, ma anche doveri corrispondenti da adempiere.
3. Le indicazioni curriculari saranno adottate tramite decreto delegato e introdotte in via sperimentale a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 e sino all'anno scolastico 2021/2022; al termine del triennio verrà effettuata una valutazione con il coinvolgimento di tutti i docenti di detto insegnamento, per apportare al testo le modifiche e le integrazioni che si renderanno necessarie.
4. Durante il periodo di sperimentazione di cui al comma 3 verrà attivato da parte del Dipartimento Istruzione un percorso di ricerca-azione con specifici incontri formativi per i docenti di "Etica, cultura e società" e momenti di confronto sulle esperienze didattiche attuate in classe, al fine di realizzare un curriculum verticale di tale insegnamento.

Art. 3
(Individuazione insegnanti)

1. L'insegnamento di "Etica, cultura e società" è svolto nella Scuola Elementare da un docente titolare della classe.
2. Nella Scuola Secondaria, Media e Superiore, è attribuito a docenti in servizio con ore a disposizione nell'ambito del loro orario di insegnamento, dando precedenza a coloro che insegnano le seguenti discipline:
 - Italiano, Storia e Geografia nella Scuola Media Inferiore;
 - Filosofia, Italiano, Storia, Geografia, Diritto, Latino e Greco nella Scuola Secondaria Superiore.
3. Qualora non sia possibile procedere nelle modalità di cui al comma precedente, il reperimento del personale docente necessario avverrà ai sensi di quanto stabilito dalla Legge 17 luglio 1979 n.41, sulla base di liste di disponibilità cui possono accedere insegnanti che hanno titoli per prestare docenza nelle suddette discipline.
4. I docenti di "Etica, cultura e società" beneficiano delle medesime condizioni normative e retributive previste per gli insegnanti delle altre discipline.

Art. 4
(Valutazione)

1. I docenti di "Etica, cultura e società", parimenti a quelli di "Religione cattolica", partecipano a pieno titolo ai lavori degli organi collegiali della scuola, ivi comprese le operazioni relative alla valutazione periodica e finale dei rispettivi studenti.
2. La valutazione periodica e finale viene espressa nelle medesime modalità previste per le altre discipline dalle specifiche normative di ogni ordine scolastico.

Art. 5
(Esercizio del diritto di opzione)

1. All'atto dell'iscrizione i genitori o gli stessi studenti, se maggiorenni, esercitano l'opzione fra gli insegnamenti di "Etica, cultura e società" e di "Religione cattolica", su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.
2. L'opzione ha effetto per l'intero anno scolastico e si considera tacitamente confermata per tutti gli anni successivi, per i quali è prevista l'iscrizione d'ufficio.
3. E' fatto salvo il diritto di modificare la scelta iniziale per l'anno scolastico successivo, tramite espressa dichiarazione dei genitori o dello studente se maggiorenne, che deve pervenire alla scuola entro il 30 giugno di ogni anno.

Art.6
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 6 giugno 2019/1718 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Nicola Selva – Michele Muratori

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Guerrino Zanotti